



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF024  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - RISERVE DISPONIBILI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	Art. 1 c. 115 – 120 L. 208/2015 e art. 1 c. 565 – 566 L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017); CM 26/2016 e CM 37/2016; Telefisco 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>09/02/2017</b>

**PRESENZA DI RISERVE DISPONIBILI QUALE REQUISITO NECESSARIO PER  
L'ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI**

La Legge di Bilancio per il 2017:

- ha prorogato, tra le altre, l'agevolazione relativa alle assegnazioni dei beni ai soci, già in precedenza disciplinata dalla legge 208/2015
- l'operazione è stata già oggetto di adeguati chiarimenti con le CM 26/E/2016 e la CM 37/E/2016
- in sede di Telefisco 2017 sono state prese in considerazione le condizioni di base fondamentali per l'accesso al regime agevolato delle assegnazioni dei beni ai soci e, in particolare, è stato trattato il caso della presenza di riserve disponibili da annullare per effetto dell'assegnazione.

Si affronta il caso di quelle **società che**, in relazione all'assegnazione dei beni ai soci:

- ➔ **pur disponendo di riserve sufficienti** per effettuare l'assegnazione in base al **valore contabile** del bene (esempio: pari a 70)
- ➔ **non dispongono**, tuttavia, di **riserve sufficienti** per coprire il **maggior valore di mercato** (es: pari a 100).

**I PRECEDENTI**

In passato l'Agenzia non aveva escluso a priori la legittimità dell'assegnazione dei beni ai soci nel caso della riduzione del capitale sociale in misura pari al valore contabile dei beni che transitano al socio.

Tuttavia, nel caso di specie detto valore non assumeva una specifica rilevanza fiscale, posta l'assenza di disposizioni agevolative (trova applicazione l'art. 86 Tuir, che inquadra nell'ambito delle plusvalenze la differenza tra il valore normale dei beni assegnati ai soci e il valore residuo dei beni medesimi – RM 191/2009).

**ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

L'assegnazione dei beni ai soci comporta (in quanto sostanziale "restituzione" parziale del conferimento iniziale):

- **l'annullamento di poste di patrimonio netto**
- **necessarie a coprire il valore attribuito al bene assegnato.**

**LA PRASSI RECENTE:** l'Agenzia ha affrontato la questione nell'ambito

- della **CM 26/2016**: dove, nel precisare che *"l'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene"*, **negli esempi** riportati il valore contabile del bene è sempre parametrato al suo **valore di mercato**
- nella **CM 37/2016 par. 1**, nella quale viene espressamente precisato che *"è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al **valore contabile** attribuito al bene in sede di assegnazione"*.



### POSTE DI PATRIMONIO "INDISPONIBILI"

Per quanto riguarda le **società di capitali**, occorre ricordare che alcune poste non possono, in generale, essere annullate (in assenza di particolari requisiti): Riserva legale, Riserva da soprapprezzo azioni, Riserva da deroghe ex art. 2423 c.c., ecc. E' distribuibile la Riserva straordinaria (salvo divieti imposti dallo Statuto della società).

Come anticipato, la CM 37/2016 ha ritenuto che l'assegnazione:

- comporta l'annullamento di riserve di patrimonio (di utili o di capitale) **in misura pari al valore contabile** attribuito al bene
- tale valore può essere:
  - ✓ pari, superiore o inferiore
  - ✓ al suo valore netto contabile
- il **"comportamento contabile adottato"** dall'impresa **deve essere coerente con i principi contabili di riferimento**.

Si riporta un esempio tratto dalla citata circolare, p.to 1.4:

#### Esempio1

- Valore normale del bene assegnato: 100
- Valore catastale del bene assegnato: 90
- Valore contabile del bene assegnato: 70 (costo storico 100 e F.do ammortamento 30)
- **Valore contabile delle riserve di utili annullate: 70 (pari al valore contabile).**

F.do ammort. Immobili	a	Immobili	<b>30</b>
Socio c/utili	a	Immobili	<b>70</b>

### ASPETTI CIVILISTICI



**ATTENZIONE:** la norma non disciplina il valore delle riserve da annullare in sede di assegnazione; un eventuale disconoscimento degli effetti fiscali conseguenti ad una **possibile violazione civilistica** appare, dunque, del tutto **priva di fondamento**.

L'unica cautela che va adoperata attiene alla **responsabilità** degli **amministratori** per il **depauperamento del patrimonio sociale** in seguito ad una **dismissione ad un valore molto inferiore rispetto a quello di mercato**, con effetto non solo nel caso di cessione agevolata, ma anche di assegnazione agevolata.

#### Esempio2

- **Valore di mercato** del bene assegnato: 100
- **Riduzione delle riserve** di utili (valore contabile del bene): 50.

In tal caso si ritiene che la decisione di distribuire dividendi per 50 attraverso l'assegnazione di beni che hanno un valore di mercato doppio rispetto ad essi rappresenti un'operazione rientrante nell'ambito della disciplina delle responsabilità di cui al citato art. 2476, c.c..



**Nota:** gli **amministratori rispondono** (solidalmente con i soci che abbiano espressamente autorizzato gli amministratori) nei confronti dei (artt. 2476 c 6 e 8 CC):

- **soci** (che non abbiano autorizzato l'operazione; l'approvazione del bilancio non implica tale autorizzazione)
- **creditori** della società (banche, fornitori, ecc.), anche in sede di eventuale successivo fallimento.

In sostanza, in caso di autorizzazione dei soci e di assenza di "problemi finanziari della società", si ritiene non si pongano particolari problemi a procedere all'assegnazione con riduzione di riserve pari al valore contabile.

**NEW - TELEFISCO 2017**

L'ultimo chiarimento in ordine di tempo è stato rilasciato dai funzionari dell'Agenzia in occasione di **Telefisco 2017** (significativo per quanto non costituisca un documento ufficiale "di prassi"), che hanno confermato:

- ➔ la possibilità di annullare le riserve **in base al valore contabile** (non al più alto valore di mercato del bene)
- ➔ il fatto che **"il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento"** (cioè ai principi OIC).

**PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO:** si riporta in forma tabellare un riassunto delle regole fornite dagli *standard setter* di riferimento:

STANDARD SETTER	REGOLAMENTO
OIC	Nessuna disposizione
IAS – IFRS (interpretazione IFRIC 17)	Una entità deve valutare una passività relativa alla distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide come dividendo per i propri soci al <i>fair value</i> (valore equo) dell'attività da distribuire.



**N.B.:** il principio IAS risulta attualmente applicabile ai soli soggetti *IAS adopters*.

**N.B.:** il richiamo ai "principi contabili di riferimento" **potrebbe ricondursi** al fatto che la società può procedere contabilmente **riducendo le riserve per un importo corrispondente**, alternativamente (v. RF 217/2016):

- a) al valore contabile del bene (nell'Esempio1 pari a **70**): determinando la plusvalenza solo in via extracontabile (nell'Es1 pari a  $100 - 70 = 30$ , supponendo il netto contabile = costo fiscalmente riconosciuto)
- b) al valore di mercato del bene: procedendo in tal caso:

- prima alla sua rivalutazione (es: per 50), indicando in contropartita di plusvalenza (non tassata)

Socio c/utli	a	Plusvalenza (non imp).	<b>50</b>
--------------	---	------------------------	-----------

- successivamente allo stralcio dell'immobile (nell'Esempio per 150), in contropartita delle riserve.

F.do ammort. Immobili	a	Immobili	<b>30</b>
Riserve di utili	a	Immobili	<b>120</b>

L'utilizzo delle riserve è di 120 (non di 70): in assenza di rilevanza della plusvalenza (di 30), non ancora capitalizzabile a riserva, sono richieste maggiori riserve

**IL CNDCEC:** la corretta applicazione dei principi contabili in caso dell'assegnazione dei beni ai soci è stata recentemente esaminata nello Studio di marzo 2016 del CNDCEC.

I principali chiarimenti che emergono da tale documento si riassumono come segue:

- i soci possono attribuire al bene un valore pari, inferiore o superiore al suo valore netto contabile
- ordinariamente il valore attribuito dai soci al bene rappresenta un valore "di realizzo" che, ai fini fiscali, è identificabile con il **valore normale**.

Si noti che gli esempi del CNDCEC seguono sempre la procedura sub b) di cui sopra.

**CONCLUSIONI**

In esito a quanto chiarito in precedenza, si può giungere alle conclusioni di seguito riportate:

SCELTA	COMMENTO
VALORE NORMALE	Valore esplicitamente ammesso dagli IAS
	Valore preferenziale secondo i principi contabili a tutt'oggi considerati
VALORE CONTABILE	<u>Non si ritiene essere precluso</u>